

Onor. Consiglio Comunale di  
Fiesse Umbertano

Il sottoscritto elettore amministratore nel  
Comune di Fiesse Umbertano, residente in  
questo Comune, ricevissi onorevolmente espone,  
di suo e concluso quanto e come appresso:  
Nelle elezioni del 7 Giugno 1914 i Sigg. Scara-  
nari Neri; Camerella Attilio; Brunelli  
Giulio; Michelini Giovanni furono nominati  
nati Consiglieri Comunali, e come tali pro-  
clamati nei modi e forme di legge.

Ma essendo esti a tale carica inleggibile,  
il sottoscritto ne dispuona la elezione per il  
seguente motivo e cioè che:

detti Sigg. Scaranari Neri, quale Presidente;  
Camerella Attilio, quale Consigliere; Brunelli  
Giulio, quale Sindaco; Michelini Giovanni,  
quale Segretario, appartengono alla Società  
Cooperativa di Produzione e lavoro del finan-  
ciato Comune, la quale ha attuato l'appalto  
del Comune, per i lavori di costruzione della  
nuova piazza nel centro abitato del paese mede-  
simo; e poichè è pacifico in qualsiasi  
degli appartenenti ad una Società Cooperativa  
appaltatrice di lavori nello interesse del

Ley N. 161

V. S. e capia  
P. Luccellino

Ley

P. Luccellino

N. 161, cap. 1.30

Quar. h. 50

Ley. 2.90

Quarto d' 8:30

Ley

Comune sono indeleggibili e che tale indeleggibilità dura anche dopo il compiimento dei lavori ed il pagamento del prezzo, fino a che non interverga il collaudo, o una trasfazione regolarmente approvata (Cassazione di Roma 31 gennaio 1901) ricorre nella specie il capo di indeleggibilità contemplato dall'art. 23 della legge Comunale e Provinciale «coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte ... in suministrazioni o appalti nell'interesse del Comune ...»

Il soppresso ricorre inoltre, e per il motivo specificato, contro i Consiglieri, soci della Cooperativa medesima, (appello Modena 7 aprile 1908), Sigg. Mandello Arturo e Malavasi Giuseppe (essendosi esumato dinanzi a Torelli) e ricorre pure contro il Consigliere D. Matteotti Giacomo perché quale garante della società stessa, costituendo una stessa persona col garantito, è pure indeleggibile (Cassazione di Roma 10 aprile 1896).

Il soppresso si riserva di prefattare ancora ulteriori deduzioni al proposito, ma intanto dice:

che per le esperte ragioni, piaccia all'Irr. Consigliere Comunale S. Fieschi Hubertus di Dalmatia

indagabile, i legg. sopradictati, alla carica  
di Consigliere Comunale, con applicazione  
degli art. 84 e 88. Si detta legge fissa tiene  
ad omni i sigg. Bonsu Gallio per fiduciari;  
Gozzo Giuseppe; Costaglioli Anchise; Scara-  
nari Giovanni per Consiglieri; Ghirardi Fortu-  
nato; Baroni Carlo; Pellegrinelli Pietro  
per Consiglieri, che ebbero figli altri di mag-  
giore numero. Si veda Presidente in Fratta Polenta

Si ricevute

Nello Soletti

Freddo Monteriano 4 luglio 1914.

Relazione di notifica

L'anno 1914 il giorno cinque luglio  
in Fratta Polenta


Per richiesta del sig. Nello Soletti  
convenuto in Freddo Monteriano

Per effettuare l'Ufficiale Giudiziario voluto  
alla P. Victoria di Leudward ho eseguito  
cato copia del medesimo ricorso al Signor  
Dott. Matteotti Giacomo, di Fratta Polenta  
assegnandone una copia della di lui madre

Attesto per provvisorio conservatore d'attestato.



L'Ufficiale Giudiziario  
Raimondo Vinciguerra



VERBALE DI DELIBERAZIONE

del Consiglio Comunale

Convocazione prima===== Sessione straordinaria

Seduta pubblica

L'anno mille novecento quattordici il giorno venti del mese di luglio, nell'aula consigliare.

Il Consiglio Comunale, convocato per effetto della delibara di Giugno e previa l'osservanza delle formalità volute dalla legge comunale e provinciale, si è radunato sotto la presidenza del Sig Brunelli Giulio.

Assiste all'adunanza il Sig. Avv. Riccardo Margando Segr. Comunale.

All'appello nominale risultano

	Presenti	Assenti
1 Brunelli Giulio	/	
2 Scaranari Narciso	/	
3 Scanavacca Rodolfo	/	
4 Pezzolo Fortunato	/	
5 Ferracini Emanuele	/	
6 Michelini Giovanni	/	
7 Ventura Carlo	/	
8 Gozzo Attilio	/	
9 Matteotti Dott. Giacomo	/	
10 Fracasso Gaetano	/	
11 Volpe Lorenzo	/	
12 Villani Vittorio	/	
13 Ghirardi Luigi	/	
14 Mandello Arturo	/	
15 Camarella Attilio	/	

16 Malavasi Giuseppe

Presenti	Assenti
----------	---------

17 Bovi Mario

18 Colognesi Giuseppe

19 Zocca Giuseppe

20 Cavazzini Francesco

=====

OGGETTO

Ricorso contro le elezioni Amministrative

Il Sig. Presidente fa dar lettura del seguente ricorso del Sig.

Nello Tosetti, contro le ultime elezioni Amministrative;

On. Consiglio Comunale di Fiesso Umbertiano

Il sottoscritto eletto amministrativo del Comune di Fiesso

Umbertiano, residente in questo Comune, remissivamente espone,

deduce e conclude quanto e come appresso:

- Nelle elezioni del 7 giugno 1914 i Sigg. Scaranari Narciso, Camarella Attilio, Brunelli Giulio, Michelini Giovanni furono nominati Consiglieri Comunali, e come tali proclamati nei modi e forme di legge.

Ma essendo essi a tale carica ineleggibili, il sottoscritto ne impugna la elezione per il seguente motivo e cioè che:

detti Sigg. Scaranari Narciso, quale presidente, Camarella Attilio quale consigliere, Brunelli Giulio quale Sindaco, Michelini Giovanni quale segretario, appartengono alla società Cooperativa di Produzione e Lavoro del suindicato Comune, la quale ha assunto l'appalto, del Comune, per i lavori di costruzione della nuova piazza, nel centro abitato del paese medesimo, e perchè è pacifico in giurisprudenza che gli appartenenti ad una società Cooperativa Appaltatrice di lavori nell'interesse del Comune sono inelleggibili e che tale inelleggibilità dura anche dopo il com-

pimento dei lavori ed il pagamento del prezzo, fino a che non intervenga il collaudo, o una transazione regolarmente approvata ( Cassazione di Roma 31 gennaio 1901) ricorre nella specie il caso di inleggibilità contemplato dall'Art 23 della legge Comunale e Prov. " Coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in somministrazione ed appalti nell'interesse del Comune ....ecc. "

Il sottoscritto ricorre inoltre, e per il motivo suindicato, contro i Consiglieri soci della Cooperativa medesima, ( Appello Modena 7 aprile 1908) Sigg. Mandello Arturo e Malavasi Giuseppe (essendovi conflitto d'interessi) e ricorre pure contro il Consigliere Dott. Giacomo Matteotti, residente in Fratta Pol. perchè quale garante alla Società stessa, costituendo una stessa persona col garantito, è pure ineleggibile (Cassazione di Roma 10 aprile 1896)

Il Sottoscritto si riserva di presentare ancora ulteriori deduzioni in proposito, ma intanto chiede; che per le esposte ragioni piaccia all'On. Consiglio Comunale di Fiesso Umbertiano di dichiarare inleggibili, i Sigg. sopracitati, alla carica di Consiglieri Comunali, ed in applicazione agli Art. 84 e 88 di detta legge sostituire ad essi i Sigg.

Bononi Tullio fu Fidenzio, Gozzo Giuseppe, Colognesi Anchise, Scaranari Giovanni fu Vincenzo, Ghirardi Fortunato, Barion Carlo, Pellegrinelli Pietro di Domenico, che ebbero sugli altri il maggior numero di voti.

Il Ricorrente

f. Nello Tosetti

In seguito il Segretario da pure lettura delle deduzioni presentate dalla Giunta Municipale contro detto ricorso.

On. Colleghi

Il Sig. Nello Tosetti, elettore di questo Comune, valendosi della facoltà di cui all'art. 87 della legge Comunale e Prov. ha presentato ricorso a questo Consiglio Com. contro l'esito delle ultime elezioni amministrative, ritenendo illegale la proclamazione di alcuni eletti perchè i Sigg. Scaranari Narciso, quale presidente Camarella Attilio quale consigliere, Brunelli Giulio quale Sindaco Michelini Giovanni, quale segretario, Mandello Arturo e Malavasi Giuseppe, quali soci della Cooperativa di Lavoro di Fiesso Umbertiano, che sin dal 1913 assunse l'appalto della costruzione della Piazza nuova di questo Comune, e il Sig. Giacomo Matteotti quale garante della società, verrebbero a trovarsi nelle condizioni di inelleggibilità previste dall'art. 23 della legge Comunale e Prov.

Non già nell'intento di compiere un vanoatto di prepotenza di maggioranza, che in ogni caso verrebbe annullato dall'Autorità Tutoria, ma unicamente, perchè consci di essere completamente nell'ambito della legalità, noi si proponiamo di respingere detto ricorso del tutto infondato.

Ed infatti come risulta dalle lettere, e dalle deduzioni dagli interessati presentate, qui unite, i Sigg. Scaranari Narciso, Camarella Attilio, Mandello Arturo, da soci e Brunelli Giulio da Sindaco della Cooperativa fino dal giugno u.s. presentarono le loro dimissioni, ed il Consiglio d'Amministrazione nella seduta tenuta il giorno 6 antecedente alle elezioni, prese atto di tale dimissione.

Il Sig. Malavasi Giuseppe non fece mai parte di detta Cooperativa ne in qualità di socio fondatore, come risulta dallo Statuto della Società - approvato con Decreto Reale, né come socio in seguito.

Per quanto riguarda il Sig. Michelini Giovanni è notorio che da ben due anni venne sostituito nella qualità da segretario della Cooperativa dal Sig. Pellegrinelli Adelino.-

~~Ma~~ anche a presindere dalle dimissioni presentate noi crediamo che, se pur conservata avessero la loro qualità di soci della Cooperativa i sopracitati Consiglieri non sarebbero perciò soltanto da ritenersi ineleggibili a Consilieri Com.

~~A~~ norma dell'art. 77 ultimo capoverso del Codice di Commercio il concetto informatore di qualsiasi società legalmente costituita, e di essere essa un ente collettivo del tutto disgiunto dai Soci.

Questi infatti, se non rivestono la qualità di amministratori, non hanno alcuna ingerenza, alcuna parte ne diretta ne indiretta nei servizi, negli appalti nell'interesse del Comune, e non staranno quindi mai a rappresentare ad un tempo il Comune e la Società, per cui agiscono in confronto del Comune.-

Gli azionisti potranno avere un interessamento per gli utili che loro verranno distribuiti, ma non potranno mai compromettere le cose del Comune essendo all'infuori della Amministrazione Sociale.

~~E~~ questo concetto, risulta confermato anche dallo Statuto della Cooperativa Sostruttrice di Fiesso Umbertiano essendo, tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione "il delliberare sull'as-

sunzione o meno dei lavori di qualsiasi genere, mentre l'as-  
semblea dei Soci, dovrà soltanto disentere il riparto degli  
utili proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Quindi esula completamente in questo caso il fine propostosi dal legislatore che ritiene ineleggibile, soltanto quello che abbiano parte in servizi o nelle somministrazioni o negli appalti nell'interesse del Comune, il che presuppone qualche cosa di attivo, di ingerenza effettiva, ben diversi dal semplice interesse dei dividendi sulle azioni.

Del resto, detto art. implicando esso una restrinzione di diritto, deve venire, a norma dell'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, interpretato restrittivamente e quindi colpire soltanto coloro che effettivamente potrebbero venire a trovarsi in un contrasto d'interessi col Comune.

Che se invece detto art. fosse interpretato in senso larghissimo come dal ricorrente si vorrebbe, si dovrebbero nella stessa guisa colpire tutti i possessori di azioni, siano al portatore siano nominative di Società aventi qualsiasi interessi col Comune.

A parte l'impossibilità materiale di conoscere i possessori delle azioni al portatore, il legislatore otterrebbe lo scopo, (quale certamente non ebbe) di privare i Comuni, in troppo larga misura degli elementi più utili, più operosi, pratici ed intelligenti, specie nelle piccole Comunità, essendo facile essere azionisti sia per l'accresciuto numero delle Società, sia per la frazionabilità delle quote di concorso.

Il ritenere poi che i soli possessori delle azioni nominative, siano contemplati dall'art. 234aparte che la distinzione fra i due

generi di azionisti sarebbe del tutto arbitraria, avendo ambe-  
due gli identici diritti, ed essendo identica la loro posizione  
<sup>wivrebbe</sup>  
nella Società o di fronte ai terzi) a creare vera sperequazio-  
ne giuridica, senza contare poi il fatto che riuscirebbe facile,  
trasformando le azioni nominative in azioni al portatore nei  
casi in cui dalla legge è consentito, di ~~chiedere~~ il divieto  
della legge. Gli azionisti, dovranno soltanto ~~norma~~ dell'art.  
292 della legge stessa, astenersi dalle deliberazioni concernen-  
ti i loro interessi.

Per questi motivi, confermati da diverse sentenze (Corte d'Appello di Milano 23-2 - 1903 e Corte di Cassazione di Roma 21 gennaio 1913) e richiamando il fatto delle dimissioni presentate, il ricorso del Sig. Tosetti deve essere dichiarato irrecrivibile.

Per quanto riguarda il Sig. Matteotti Bott. Giacomo, osserviamo che è vero che egli in data 14 luglio 1913, dietro sollecitazione della Prefettura, e per ~~troncare~~ gli indagini di questa che negava l'approvazione al contratto d'appalto dei lavori della costruzione della nuova piazza, presentava un atto di piena garanzia della solvibilità della Cooperativa costruttrice di Fiesso Umbertiano, atto che risulta registrato presso l'Ufficio Registro di Occhiobello, ma non è men vero che detto atto non era richiesto dalla legge in quanto le Cooperative di produzione e lavoro a norma dell'art. legge 19 aprile 1906 N° 126, sono dispensate dall'  
l'obbligo del deposito della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione degli appalti, in luogo della quale, viene ritenuto il 10% dell'importo delle singole rate di acconto.

Trattandosi quindi di un atto pienamente superfluo non può esso condurre all'inleggibilità di colui che l'ha prestato.

Si aggiuga ancora, che i lavori, per la cui esecuzione il Dott. Matteotti si rese garante, sono terminati fin dal 1913, per cui anche da questo lato la garanzia del Dott. Matteotti si presenta ormai inutile, non potendo più produrre quel pericolo di contrasto di interessi col Comune, unico scopo dell'art. 23 della legge citata.

Nella certezza quindi di rappresentare la volontà della maggioranza degli elettori, si proponiamo anche in questa parte che Voi vogliate respingere il ricorso del Sig. Tosetti Nello.

Il Consigliere Dott. Giacomo Matteotti, si stupisce che la minoranza nell'interesse della quale è stato presentato il ricorso, per quanto sia firmato dal Sig. Tosetti Nello, non abbia creduto di dover partecipare alla dissidenza, ciò dimostra la loro incapacità nel difendere le ragioni portate nel ricorso. Ma fatta questa osservazione egli propone che vengano, essendo diversa la posizione dei vari Consiglieri, contro i quali è diretto il ricorso, discutasi uno per volta i singoli casi di ineleggibilità, a cominciare da quella dei Consiglieri, che non fanno parte della Cooperativa,

La proposta del Sig Consigliere Matteotti, messa ai voti, dal Presidente risulta approvata.

Si da quindi lettura di queste deduzioni presentate dal Consigliere Malavasi:

On Consiglio Comunale

di Fiesso Umbertiano

Il sottoscritto eletto Consigliere Comunale nelle elezioni generali del 7 giugno 1914 al ricorso prodotto avverso alla sua elezione dal Sig. Tosetti Nello e notificatogli in data 5 luglio u.s. deduce quanto segue:

Il sottoscritto non fu mai socio della Cooperativa di produzione e lavoro come lo giustifica il certificato che forma allegato alla presente, quindi

DOMANDA

sia dichiarato irrito e nullo il ricorso prodotto dal Sig Tosetti Nello e venga perciò respinto ritenendo la eleggibilità a Consigliere Comunale rispettando così la volontà del corpo elettorale.

Fieso Umbertiano 15 luglio 1914. f. Malavasi.

Il Presidente pone ai voti la proposta di respingere il ricorso del Sig. Tosetti, per quanto riguarda il Sig. Malavasi Giuseppe invitando a scrivere la parola Si quei che ritengono legale l'elezione del Sig. Malavasi, e quindi respingono il ricorso Tosetti e no quei che ritengono il contrario.

Fungono da scrutatori i Sig. Matteotti, Camrella e Fracasso. Si astiene dalla votazione perchè interessato il Sig. Malavasi Giuseppe.

Votanti 15 - Risposero si 15 -

Quindi il Presidente proclama che il ricorso del Sig. Tosetti Nello contro l'ileggibilità del Sig. Malavasi Giuseppe, è respinto.

Pone in seguito a votazione la parte del ricorso relativamente al Sig. Michelini.

Il Consigliere Michelini, osserva che egli non ha creduto del caso di presentare alcuna deduzione per iscritto, in merito al ricorso del Sig. Tosetti Nello, per quanto riguarda la sua persona, perchè è notorio che egli fu segretario della Cooperativa nel momento solo della costituzione di essa. In seguito egli venne sostituito dal Sig. Petrignani, Baruchello e presentemente dal Sig. Pellegrinelli Adelino.

Egli anzi si stupisce che il Sig. Tosetti, prima di presentare il ricorso, non abbia richiesto per mezzo della Autorità Giudiziaria o Prefettizia, l'elenco dei soci, per non trovarsi almeno nel caso di presentare i ricorsi, contro chi non è mai stato o non è più parte della Cooperativa.

Il Presidente pone ai voti la proposta di respingere il ricorso del Sig. Tosetti.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto, e presenta il seguente risultato, accertato dal Presidente, ed assistito dagli scrutatori Sigg. Matteotti, Camarella e Fracasso.

Votanti 15 ( astenuto il Consigliere Michelini )

Votarono si contro l'accoglimento del ricorso) 15

Il Presidente quindi proclama respinto, anche per quanto riguarda il Sig. Michelini, il ricorso del Sig. Tosetti, ritenendolo perciò eleggibile alla carica di Consigliere Comunale.

Si passa quindi all'esame del ricorso per quanto riguarda i Sigg.

Scarahari Narciso, Brunelli Giulio, Camarella Attilio, Mandello Arturo, i quali si sono resi dimissionari prima ancora del giorno fissato per le elezioni.

Vien data lettura delle deduzioni presentate dagli interessati avverse al ricorso.

On. Consiglio Comunale di Fiesso Umbertiano.

Il sottoscritto eletto Consigliere Comunale nelle elezioni generali seguite il 7 giugno 1914, al ricorso predetto avverso alla sua elezione, dal Sig. Tosetti Nello, e notificatogli in data 5 luglio 1914 deduce quanto segue:

Eletto a Presidente della Società Anonima Cooperativa di produzione e lavoro di Fiesso Umbertiano, copri tale carica a tutto il 5

Gennaio 1914 data in cui presentò le dimissioni che vennero dal Consiglio di Amministrazione accettate e ciò evincesi dalla lettera speditagli dal Presidente che forma allegato alla presente. Cadono quindi i motivi di ineleggibilità denunciati *per gli effetti* a sensi dell'art. 23 della legge Comunale e Provinciale, del ricorrente Sig. Tosetti Nello poichè alla data delle elezioni il sottoscritto più non rivestiva la carica attribuitagli. Ma poichè il ricorrente in via subordinata impugna anche le elezioni dei soci della Cooperativa per la assunzione in appalto del Comune dei lavori di costruzione della nuova Piazza Comunale e pur cessando dalla carica di Presidente il sottoscritto rimane socio di tale Cooperativa così contro le asserzioni per la ineleggibilità a Consigliere si oppone il contrario:

1. I soci della Cooperativa non sono la Cooperativa, poichè questa forma un ente a sé, distinto dalla persona dei soci.
2. Che dovendo tutte le disposizioni di legge implicanti restrizioni di diritti esser interpretate restrittivamente i soci devono ritenersi eleggibili e saranno solo obbligati ad ottemperare al disposto dell'art. 292.-
3. Che i lavori d'appalto al momento delle elezioni erano già compiuti.
4. Che l'appalto di cui trattasi non è un appalto permanente come le esazioni di tasse, di dazzi ecc..ma un appalto con esercizio non permanente.

Il Socio della Cooperativa produzione e lavoro di Fiesso Umbertiano non può prendere PARTE né direttamente ne indirettamente all'appalto di cui si tratta perchè a sensi dell'art. 31

dello Statuto Sociale è riservato al Consiglio Amministrativo il delibera-

re il deliberare o meno la assunzione dei lavori.

La Società è costituita a termini del codice di Commercio ed è quindi un ente collettivo e disgiunto dalla persona dei soci ed ha il suo organo deliberante ed agente in nome e per conto della società, per cui starà bensì la ineleggibilità dei soci amministratori, ma non quella degli azionisti.

L'art. 23 vuole che le persone per essere dichiarate ineleggibili abbiano PARTE negli appalti il che presuppone qualche cosa di attivo, di ingerenza EFFETTIVA ben differente dal semplice dividendo degli interessi sulle azioni.

Non si deve intendere in senso lato l'indole proibitiva dell'art. 23 altrimenti non vi sarebbe più ragione della comprovatoria dell'art. 292 poichè in materia di restrinzione di diritto l'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile vuole che non si estenda la proibizione dell'esercizio dei diritti oltre i casi e tempi della legge espressi.

Le società Cooperative avendo per iscopo di comprendere a mezzo di piccole quote sociali intere classi di cittadini onde provvedere al loro benessere economico la incompatibilità estesa a tutti gli azionisti non avrebbe più quel carattere di incompatibilità ECCEZIONALE ed INDIVIDUALE contemplata dall'art. 23 della legge, ma contro la lettera, la ragione ello spirito della legge medesima avrebbe carattere collettivo privando del diritto elettorale molta parte di cittadini e così lo sviluppo delle società Cooperative invece di conciliarsi colla larga base della vigente legge elettorale che diede il voto agli analfabeti sarebbe da essa ostacolato il che non fu certamente nel pensiero del legislatore, che non

volle certamente escludere dal diritto di rappresentante, specie

nei Comuni rurali, classi intere di cittadini per quanto abbienti modesti od umili lavoratori, solo loro facilitando di essere azionisti di una Società.

L'appalto assunto con contratto in data 20 Maggio 1913 e alla data delle elezioni era ormai ultimato e fu inerzia della Amministrazione il non procedere alla liquidazione malgrado l'Ingegnere abbia redatto la contabilità della spesa e non deve perciò negarsi il diritto al Socio di coprire la carica di Consigliere per il mancato pagamento di un lavoro finito. Finalmente l'appalto è di quelli così detti casuali non conservizio permanente, e quindi equiparato ad una semplice fornitura limitata pel momento di esecuzione e per obietto.

A convalidare il diritto del Socio azionista a coprire la carica di Consigliere, escludendo solo il Presidente e gli Amministratori della Società stanno le sentenze 19-24 luglio 11 Settembre e 23 Ottobre 1890 della Cassazione Romana, quella della corte di appello di Venezia del 21 marzo 1890, della Cassazione di Roma dell'11 Agosto 1891; 22 febbraio 1893 e 4 Maggio 1894; quella della corte di appello di Firenze del 24 Maggio 1890 della corte di appello di Milano del 1 Dicembre 1893 e del 23 febbraio 1903 e quella recente della Corte di Cassazione di Roma del 21 Gennaio 1913.-

Per i suesposti motivi il sottoscritto

**DOMANDA**

Sia respinto il ricorso prodotto dal Sig. Fosetti Nello e sia ritenuta la eleggibilità a Consigliere del Comune di Fiesso Umbertiano rispettando così la volontà del corpo elettorale.

Fiesso Umbertiano 15 Luglio 1914 F. Scaranari Narciso.-

On. Consiglieri Comunale di

Fiesso Umbertiano

Il sottoscritto eletto Consigliere Comunale nelle elezioni generali seguite il 7 Giugno 1914 al riconso prodotto avverso alla sua elezione dal Sig. Nello Tosetti è notificatogli in data 5 luglio corr. deduce quanto in appresso:

Il sottoscritto era Sindaco della Cooperativa di produzione e lavoro costituitasi in Fiesso Umbertiano il 18 Novembre 1912 e contro le osservazioni di ineleggibilità a Consigliere Comunale per il semplice fatto di essere Sindaco di detta Società oppone in contrario:

1º Che non copre più la carica di Sindaco fino dal 6 Giugno, data anteriore alle elezioni come da nota del Sig. Presidente in data 9 Luglio corr. colla quale avvisa che le dimissioni sono state accettate.

Cadono quindi i motivi di ineleggibilità denunciati a sensi dell'art 23 della legge Comunale e Prov. dal ricorrente poichè alla data delle elezioni il sottoscritto non rivestiva più la carica attribuitagli. Ma se anche non fossero intervenute le sopracennate dimissioni il sottoscritto ritiene che parimenti potrebbe coprire la carica di Consigliere Comunale quantunque la Società sia rimasta deliberatamente di un lavoro Comunale per le seguenti ragioni:

1º I Sindaci di una Cooperativa non sono la Cooperativa poichè questa forma un ente a sè distinto dalle persone del Sindaco;  
2º che dovendo tutte le disposizioni di legge implicanti restrizioni di diritti essere interpretate restrittivamente i Sindaci di una Cooperativa devono ritenersi eleggibili a Consiglieri Comunali.

La funzione del Sindaco di una Cooperativa è dettagliatamente specificata dall'art. 184 del codice di Commercio ed essendo detta funzione dal tutto differente da quella degli Amministratori se ne deduce che se la giurisprudenza è costante nello stabilire la ineleggibilità del Consiglio di Amministrazione non dovrà questa estendersi al Sindaco che ha funzioni in aperto contrasto con quelle degli Amministratori.

Aggiungesi per giunta che il sottoscritto non fu mai socio di detta Cooperativa e che quindi non può né direttamente né indirettamente aver parte nell'appalto accennato dal ricorrente.

Nella qualità di Sindaco infatti non si partecipa al Consiglio di Amministrazione ma solo è dovuto in controllo sull'operato degli Amministratori, quindi è del tutto infondato il ricorso esposto che tende alla ineleggibilità di <sup>chi</sup> copre la carica di Sindaco.-

Per i suesposti motivi il sottoscritto

#### DOMANDA

Sia respinto il ricorso prodotto dal Sig. Tosetti Nello e sia ritenuta la eleggibilità a Consigliere del Comune di Fiesso Umbertiano rispettando così la volontà del corpo elettorale.

Fiesso Umbertiano, 15 luglio 1914

F<sup>o</sup> Giulio Brunelli

On. Consiglio Comunale di

Fiesso Umbertiano

Il sottoscritto eletto Consigliere Comunale nelle elezioni generali seguite il 7 giugno 1914, al ricorso prodotto avverso alla sua elezione dal Sig. Tosetti Nello e notificatogli in data 5 luglio 1914 deduce quanto segue:

Eletto Consigliere della Società Anonima Cooperativa di produzione e lavoro di Fiesso Umbertiano coprì tale carica a tutto il 5 giugno

1914 data in cui presentò le dimissioni che vennero dal Consiglio di Amministrazione accettate e ciò evincesi dalla lettera speditagli dal Presidente che forma allegato alla presente.

Cadono quindi i motivi di ineleggibilità denunciati a sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge Comunale e Provinciale dal ricorrente Sig. Tosetti Nello poichè alla data delle elezioni il sottoscritto più non rivestiva la carica attribuitagli.

Ma poichè il ricorrente in via subordibata impugna anche la elezione dei Soci della Cooperativa per la assunzione in appalto dal Comune dei Lavori di costruzione della nuova piazza Comunale e pur cessando dalla carica di consigliere il sottoscritto rimane Socio di tale cooperativa così contro le osservazioni per la ineleggibilità a Consigliere si oppone in contrario:

1º i soci della Cooperativa non sono la Cooperativa poichè questa forma un ente a se distinto dalla persona dei soci;

2º che dovendo tutte le disposizioni di legge implicanti restrizioni di diritti essere interpretate restrittivamente i soci devono ritenersi eleggibili e saranno solo obbligati ad ottemperare al disposto dell'art. 292;

3º che i lavori d'appalto al momento delle elezioni erano già compiuti.

4º che l'appalto di cui trattasi non è un appalto permanente come la esazione di tasse, di dazi ecc., ma un appalto con esercizio non permanente. Il socio della Cooperativa produzione e lavoro di Fiesso Umbertiano non può prendere PARTE né direttamente né indirettamente all'appalto di cui si tratta perchè a sensi dell'art.

31 dello Statuto sociale è riservato al Consiglio di amministrazione il deliberare la assunzione o meno dei lavori.

La Società è costituita del Codice di Commercio ed è quindi un ente collettivo e distinto dalla persona dei Soci ed ha il suo organo deliberante ed agente in nome e per conto della Società, per cui sarà bensì la ineleggibilità dei Soci amministratori, ma non quella degli Azionisti.

L'art. 23 vuole che le persone per essere dichiarate ineleggibili abbiano PARTE negli appalti il che presuppone qualche cosa di attivo, di ingerenza effettiva ben differente dal semplice dividendo degli interessi sulla azione.

Non si deve intendere in senso lato l'indole proibitiva dell'art. 23 altrimenti non vi sarebbe più ragione della comminatoria dell'art. 292 poichè in materia di restrizione di diritto l'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile vuole che non si estenda la proibizione dell'esercizio dei diritti oltre i casi e tempi delle leggi espressi.

Le Società Cooperative avendo per iscopo di comprendere a mezzo di piccole quote sociali intere classi di cittadini onde provvedere al loro benessere economico la incompatibilità estesa a tutti gli azionisti non avrebbe più quel carattere di incompatibilità ECCEZIONALE ed INDIVIDUALE contemplata dall'art. 23 della legge, ma contro la legge la ragione e lo spirito della legge medesima avrebbe carattere collettivo privando del diritto elettorale molta parte dei cittadini e così lo sviluppo delle Società Cooperative invece di conciliarsi colla larga base della vigente legge elettorale che diele il voto agli analfabeti, sarebbe da essa ostacolato il che non fu certamente nel pensiero del legislatore, che non volle certamente escludere dal diritto di rappresentante specie nei Comuni rurali a classi intere di cittadini per quanto abbienti modesti od umili lavoratori solo lo facilitando di essere azionisti di una Società.

L'appalto assunto con contratto in data 20 Maggio 1913 e alla data delle elezioni era ormai ultimato e fu inerzia della Amministrazione il non procedere alla liquidazione malgrado l'Ingegnere abbia redatto la contabilità della spesa e non deve perciò negarsi il diritto al Socio di coprire la carica di Consigliere per il mancato pagamento di un lavoro finito.

Finalmente l'appalto è di quelli così detti causali non con servizio permanente e quindi equiparato ad una semplice fornitura limitata pel momento di esecuzione e per obbietto.-

A convalidare il diritto del socio azionista a coprire la carica di Consigliere, escludendone solo il Presidente e gli Amministratori della Società stanno le sentenze 19-24 luglio 11 settembre e 23 ottobre 1890 della cassazione Romana, quella della Corte di Appello di Venezia del 21 Marzo 1890, della Cassazione di Roma dell'11 Agosto 1891; 22 Febbraio 1893 e 4 Maggio 1894; quella della Corte di Appello di Firenze del 24 Maggio 1890, della Corte di Appello di Milano del 1 Dicembre 1893 e del 23 Febbraio 1903 e quella recente della Corte di Cassazione di Roma del 31 Gennaio 1913:-

Per i suesposti motivi il sottoscritto

#### DOMANDA

sia respinto il ricorso prodotto dal Sig. Tosetti Nello e sia ritenuta le eleggibilità a Consigliere del Comune di Fiesso Umbertiano rispettando così la volontà del corpo elettorale.

Fiesso Umbertiano, 15 Luglio 1914 F. Camarella Attilio

On. Consiglio Comunale di

Fiesso Umbertiano

Il sottoscritto eletto Consigliere Comunale nelle elezioni generali seguite il 7 Giugno 1914 al ricorso prodotto avverso alla sua elezione dal Sig. Tosetti Nello e notificatogli in data 5 Luglio 1914 deduce quanto segue:

Il sottoscritto è socio della Cooperativa di produzione e lavoro costituitasi in Fiesso Umbertiano il 18 Novembre 1912 che ottenne il decreto di approvazione il 17 Dicembre 1912 e contro le osservazioni di ineleggibilità a Consigliere Comunale per il semplice fatto di essere socio di detta società oppone in contrario:

1º I soci della Cooperativa non sono la Cooperativa, poichè questa forma un ente a sè; distinto dalla persona dei soci;

2º che dovendo tutte le disposizioni di legge implicanti restrizioni di diritti essere interpretate restrittivamente i soci devono ritenersi eleggibili e saranno solo obbligati ad ottemperare al disposto dell'art. 292;

al momento delle elezioni erano già compiuti;

3º che i lavori d'appalto sono esclusi da ogni appaltatore;

4º che l'appalto di cui trattasi non è un appalto permanente come la esazione di tasse, di dazi ecc. ma una appalto con esercizio non permanente.

Il Socio della Cooperativa produzione e lavoro di Fiesso Umbertiano non può prendere PARTE né direttamente né indirettamente all'appalto di cui si tratta perchè a sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale è riservato al Consiglio di Amministrazione il deliberare la assunzione o meno dei lavori.

La Società è costituita a termini del Codice di Commercio ed è quindi un ente collettivo e disgiunto dalla persona dei soci ed ha il suo organo deliberante ed agente in nome e per conto

della Società, per cui starà bensì la ineleggibilità dei soci amministratori, ma non quella degli azionisti.

L'art. 23 vuole che le persone per essere dichiarate ineleggibili abbiano PARTE negli appalti il che presuppone qualche cosa di attivo, di ingerenza, EFFETTIVA ben differente dal semplice dividendo degli interessi sulla azione.

Non si deve intendere in senso lato l'indole proibitiva dell'art. 23 altrimenti non vi sarebbe più ragione della comminatoria dell'art. 292 poichè in materia di restrizione di diritto l'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile vuole che non si escluda la proibizione dell'esercizio dei diritti oltre i casi e tempi delle leggi espressi.

Le Società Cooperative avendo per iscopo di comprendere a mezzo di piccole quote sociali intere classi di cittadini onde provvedere al loro benessere economico la incompatibilità estesa su tutti gli azionisti non avrebbe più quel carattere di incompatibilità ECCEZIONALE ed INDIVIDUALE contemplata dall'art. 23 della legge, ma contro la lettere, la ragione e lo spirito della legge medesima avrebbe carattere collettivo, privando del diritto elettorale molta parte dei cittadini e così lo sviluppo delle Società Cooperative invece di conciliarsi colla larga base della vigente legge elettorale che diede il voto agli analfabeti, sarebbe da essa ostacolato il che non fu certamente nel pensiero del legislatore, che non volle certamente escludere dal diritto di rappresentante specie nei comuni rurali a classi intere di cittadini per quanto abbienti modesti od umili lavoratori solo loro facilitando di essere azionisti di una società.-

L'appalto assunto con contratto in data 20 Maggio 1913 e alla data

delle elezioni era ormai ultimato e fuinerzia della Amministratore il non procedere alla liquidazione malgrado l'Ingegnere abbia redatto la contabilità della spesa e non deve perciò negarsi il diritto al Socio di coprire la carica di Consigliere per il mancato pagamento di un lavoro finito.

Finalmente l'appalto è di quelli detti causali non con servizio permanente e quindi equiparato ad una semplice fornitura limitata pel momento di esecuzione e per obbietto.-

A convalidare il diritto del Socio azionista a coprire la carica di Consigliere, escludendone solo il Presidente e gli Amministratori della Società stanno le sentenze 19, 24 Luglio, 11 Settembre e 23 Ottobre 1890 della Cassazione Romana, quella della Corte di Appello di Venezia del 21 Marzo 1890, della Cassazione di Roma dell'11 Agosto 1891, 22 Febbraio 1893 e 4 Maggio 1894; quella della Corte di appello di Firenze del 24 Maggio 1890, della Corte di Appello di Milano del 1 Dicembre 1893 e del 23 Febbraio 1903 e quella recente della Corte di Cassazione di Roma del 21 Gennaio 1913.-

Per i sussinti motivi il sottoscritto

#### DOMANDA

Sia respinto il ricorso prodotto dal Sig. Tosetti Nello e sia ritenuta la eleggibilità a Consigliere del Comune di Fiesso Umb. rispettando così la volontà del corpo elettorale.

Fiesso Umbertiano, 15 Luglio 1914 F<sup>a</sup> Mandello Arturo

Matteotti ritiene che la sola qualità di Presidente e di Amministratore della Cooperativa, avrebbe potuto costituire la causa dell'ineleggibilità a sensi dell'art. 23 della legge Com., perchè i soci non hanno ingerenza alcuna in essa. Questa ragione

poi val ancora più per quanto si riferisce al Sig. Brunelli Giulio, che quale Sindaco, non solo non sarebbe venuto a trovarsi ~~fra~~ in quel contrasto d'interessi fra il Comune e la Società, ma avrebbe anzi potuto, in tale qualità, esercitare una sorveglianza, sulla Società stessa, anche nello interesse del Comune. Ma anche questi fatti ormai esulano, avendo gli interessati presentate le dimissioni loro dalla qualità di socio della Cooperativa. Invita quindi i presenti a respingere il ricorso del Sig. Tosetti ed a proclamare l'eleggibilità degli eletti.-

Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Matteotti invitando a scrivere = si = quelli che intendono accoglierla, = no = quei che intendono respingerla.

La votazione avviene per scrutinio segreto e presenta il seguente risultato, accertato dal Presidente assistito dagli scrutatori Sigg. Matteotti, Malavasi e Pezzolo.

Votanti 12 (astenuti Brunelli, Scaranari, Camarella, Mandello.)

Si N° 12-

Quindi il Presidente proclama respinto ad unanimità il ricorso per quanto si riferisce ai Sigg. Brunelli, Scaranari, Camarella, Mandello.

Si passa in seguito alla discussione del ricorso per quanto riguarda il Sig. Dott. Giacomo. Matteotti

Matteotti, osserva, che il fideiussore, non può certamente presentare come gli altri soci, le dimissioni, Ma pur conservando tale qualità egli ritiene di essere eleggibile, perchè l'art. 23 riguarda soltanto i servizi, gli appalti in senso continuativo, e non già un contratto unico che si perfeziona in un solo momento, perchè, allora inutile sarebbe in questo caso, l'art. 293 della legge, che

impone l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, quando queste si riferiscono a qualche interesse loro proprio, quando il contrasto d'interessi avvenga in un solo momento.

Si aggiunga poi ancora che la posizione del fideiussore, è ancora più indipendente, perchè il fideiussore si troverà in rapporti d'interessi col Comune nel solo momento della liquidazione, in quel momento quindi solo egli si verrà a trovarsi in rapporto d'interessi col Comune.

Egli crede poi infine di dover osservare, che il sistema adottato in questa circostanza dall'antica Amministrazione è assai comodo di valersi cioè della circostanza che una pratica non venne risolta per dichiarare ineleggibile quelli che in essa si trovino in qualche modo interessati. Ma la mancata soluzione della questione della piazza si deve unicamente all'incapacità Amministrativa dell'antica Amministrazione alla quale si deve imputare il fatto del mancato pagamento delle opere eseguite.

Egli quindi, pur dichiarando di astenersi dalla votazione, invita il Consiglio a respingere il ricorso del Sig. Tosetti Nello, riguardante la sua persona.

Il Presidente pone in votazione detta proposta, invitando a scrivere =si= quei che intendono respingere il ricorso del Sig. Tosetti, e =no= quei che intendono accoglierlo.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto e presenta il seguente risultato, accertato dal Presidente, assistito dagli scrutatori Sigg. Camaralla, Pezzolo, Fracasso.

Votanti 15 risposto si 15

Il Presidente dichiara respinto il ricorso del Sig. Tosetti, avverso l'elezione del Sig. Matteotti Dott. Giacomo.

Quindi il presidente proclama che in esito alla votazione  
avvenuta, il ricorso del Sig. Nello Tosetti, contro l'esito delle ele-  
zioni, viene respinto all'unanimità.

*Il Consiglio comunale*  
*H. Saverio Brunelli - H. Giuseppe Mazzoni*  
*H. Segretario Morgante*  
Per copia conforme per uso amministrativo  
*H. Segretario*  
*Morgante*



Pubblicato presso all'Albo prefetto il 2 agosto 1914, giorno  
festivo, avrà effetto.

Fiesole Umbertiano li 3 agosto 1914

*H. Segretario*  
*Morgante*

*N. 11031/2*

*Visto*

*Borgo 11/8/1914*

*S. Fresatto.*

*Turri*



DEDUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FIESO UMBERTIANO  
IN MERITO AL RICORSO DEL SIG. NELLO TOSETTI CONTRO DE= <sup>la</sup>  
LIBERAZIONE CONSIGLIREE 20-7-1914, APPROVATE ~~E~~ DAL CONSO.  
COMUNALE, IN SEDUTA 30-8-1914e

All'On. Giunta Prov. Amministrativa di

ROVIGO

L'elettore amministrativo Sig. Nello Tosetti di Luigi ricorre a codesta On.G.P.A. contro la deliberazione di questo Consiglio Comunale, in data 20 luglio 1914, collauale veniva respinto il suo primo ricorso contro l'elezione a Consiglieri Comunali ~~de~~ Sigg. Scaranari Narciso, Camarella Attilio, Brunelli Giulio, Micheli= ni Giovanni, Mandello Arturo, Malavasi Giuseppe, Dott. Giacomo Matteotti, ritenendo detta deliberazione contraria al disposto dell'art. 23 della legge Comunale e Prov.

Il ricorrente innanzi tutto afferma che la dichiarazione di recesso da Soci della Cooperativa Costruttrice di Fieso Umbertiano, presentata dai Sigg. Scaranari Narciso, Camarella Attilio, Mandello Arturo e Brunelli Giulio, deve ritenersi simulata, o per lo meno non deve avere valore alcuno, e ciò ai sensi dell'art. 226 del Codice di Comm.

Basti osservare che detta dichiarazione non può considerarsi come falsa perchè venne fatta in conformità

a quanto prescrive il citato art. del Codice di Commercio, e cioè colla sottoscrizione dei dimissionari sul libro dei Soci; e di detto recesso il Consiglio di Amm. prese atto con deliberazione 5 Giugno 1914, come risulta dal libro dei verbali di detto Consiglio.

Che se gli Amministratori della Cooperativa non si curavano di comunicare al Prefetto l'elenco delle variazioni avvenute nella ~~costituzione~~ costituzione della Società, a parte che ciò non è stabilito nello statuto e non fu quindi mai compiuto, tale mancanza non può far considerare come falso l'atto stesso, perché allora occorrerebbe di data falsa anche il verbale del Consiglio.

Per quanto riguarda invece l'applicazione o meno dell'ultimo capoverso dell'art. 226, si osservi che il legislatore fu mosso nel dettare la disposizione del vincolo nel Socio fino al termine dell'anno sociale, unicamente per tutelare i diritti della Società, in guisa che questa non abbia a risentire danni dal capriccio dei Soci, che si dimettono nel momento che più loro agrada e mettono così la Società in condizioni da non poter finzionare, e dover rispondere di fronte ai terzi per mancate esecuzioni di opere che avesse assunto.

Ma se la Società ritenendosi abbastanza premunita e sicura, dal fatto di devolvere a suo favore, come è stabilito nell'art. 10 dello statuto, i versamenti in conto aziorni e gli utili per lavori eseguiti che spettassero al Socio dimissionario, abbia accettato le dimissioni <sup>Sei</sup>

Soci, allora più non occorre perchè inutile, la disposizione di cui al citato capo verso dell'art. 226.

Il ricorrente in seguito (ritenendo di nessun effetto le dimissioni presentate) osserva che i consiglieri dei

quali vien discussa l'eleggibilità, conservando essi

la qualità di soci della Cooperativa, devono venir compiti dalle disposizioni dell'art. 23 della legge Com. e

Prov., e quindi debbono ritenersi ineleggibili avendo

la Cooperativa fin dal 1913 assunto l'appalto della

costruzione della nuova Piazza e venendo quindi i suoi

Soci, eletti Consiglieri Comunali, a trovarsi in quel

contrasto d'interesse, per ovviare il quale il legisla-

tore detto' disposizioni di cui al citato art. 23 della

legge.

A norma dell'art. 77 ultimo capoverso del codice di

Commercio il concetto informato di qualsiasi Società

legalmente costituita, è di essere essa un ente collet-

tivo del tutto disgiunto dai Soci.

Questi infatti, se non rivestono la qualità di ammini-

stratori, non hanno alcuna ingerenza, alcuna parte in

diretta ne indiretta nei servizi, negli appalti nell'in-

teresse del Comune, e non staranno quindi mai a rappre-

sentare ad un tempo il Comune, e la Società, per

cui agiscono in confronto del Comune.

Gli azionisti potranno avere interesse per gli utili che loro verranno distribuiti, ma non potranno mai compromettere le cose del Comune essendo all'interno della Amministrazione Sociale.

E questo concetto, risulta confermato anche dallo statuto ~~dell'~~ la Cooperativa Costruttrice di Fieso Umbertiano, essendo, tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, "il deliberare sull'assunzione o meno dei lavori di qualsiasi genere, mentre l'assemblea dei Soci, dovrà soltanto discutere il riparto degli utili proposto dal Consiglio di Amministrazione." Quindi esula completamente in questo caso il fine proposto dal legislatore che ritiene ~~in=queste=case=il=~~ ineleggibile, soltanto quelli che abbiano parte in servizi o nelle somministrazioni o negli appalti nell'interesse del Comune, il che presuppone qualche cosa di attivo, di ingerenza effettiva, ben diversi dal semplice interesse dei dividendi sulle azioni.

Del resto, detto art. implicando esso una restrizione di diritto, deve venire, a norma dell'art. 4 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, interpretato restrittivamente e quindi colpire soltanto coloro che effettivamente potrebbero venire a trovarsi in un contrasto d'interessi col Comune.

A parte l'impossibilità materiale di conoscere i possessori delle azioni al portatore, il legislatore otterebbe lo scopo (quale certamente non ebbe) di privare i Comuni, in troppo larga misura degli elementi più utili, più operosi, pratici ed intelligenti specie nelle piccole Comunità, essendo facile essere azionisti sia per l'accresciuto numero delle Società, sia per la frazionalità delle quote di concorso.

Il ritenere poi che i soli possessori delle azioni nominative, siano contemplati dall'art. 23, a parte che la distinzione fra i due generi di azionisti sarebbe del tutto arbitraria, avendo ambedue gli identici diritti, ed essendo identica la loro posizione nella Società o di fronte ai terzi si verrebbe a creare vera sperequazione giuridica, senza contare poi il fatto, che riuscirebbe facile, trasformando le azioni nominative in azioni al portatore, nei casi in cui dalla legge è consentito, di eludere il divieto della legge. Gli azionisti, dovranno soltanto a norma dell'art. 292 della legge stessa, astenersi dalle deliberazioni concernenti i loro interessi.

Il ricorrente afferma ancora che il Sig. Brunelli, ex Sindaco supplente della Coop. è ineleggibile essendo le dimissioni da lui presentate il giorno antecedente alle elezioni, da ritenersi simulate; e il Sig. Michelini perché non risulta che abbia presentato le dimissioni

dà Segretario di detta Coop. ~~l'Amministratore~~ è stato A.  
Senza ripetere quanto già si affermò in principio di que-  
ste deduzioni, e a parte la considerazione che il Sig.  
Brunelli non fu mai Socio della Coop., basterà osservare  
che la funzione da Sindaco di una Società e del tutto di-  
ferente ed anzi in aperto contrasto con quelle degli Am-  
ministratori, in quanto il Sindaco deve solo esercitare  
il controllo su l'operato di essi.

Per quanto invece riguarda il Sig. Michelini Giovanni, è  
ben vero che egli fu funzionario quale Segretario della Coop.  
al momento della costituzione di detta Società, ma subito  
egli venne sostituito, e ne fanno i verbali di <sup>l'omaggio di</sup> Amministra-  
zione, successivamente dei Sigg. Paruchello e Petrignani ed  
ultimamente dal Sig. Pellegrinelli Adelino, nominato con  
verbale 30 Marzo 1914.

=====

Il ricorrente contesta in seguito l'elezione del Cons.  
Dott. Matteotti, avendo questi prestato una garanzia a fa-  
vore della Coop. e per i lavori di costruzione della piazza.  
Occorre considerare innanzi tutto che la garanzia prestata  
dal Sig. Matteotti Dott. Giacomo, costituise un atto su-  
perfluo, perchè per la legge 19 aprile 1906 N° 126, le Coop.

sono dispensate dall'obbligo dal deposito della cauzione  
definitiva a garanzia dell'esecuzione degli appalti, in  
luogo della quale, viene ritenuto il 10% dell'importo delle  
singole Rate di acconto. Trattandosi quindi di un atto pie-  
namente superfluo non può esso condurre all'ineleggibilità  
di colui che lo ha prestato.

Si aggiunga ancora che i lavori per la cui esecuzione il Dott. Matteotti si rese garante, sono terminati sin dal 1913, per cui anche da questo lato la garanzia da lui prestata si presenta ormai inutile, non potendo più produrre quel pericolo di contrasto d'interessi col Comune, unico scopo dell'art. 23 della legge citata, dovendosi ormai soltanto procedere al collaudo dei lavori. Che se detto collaudo non venne fin d'ora eseguito si deve unicamente ascrivere alla vecchia Amministrazione che non si curò di condurre a termine la pratica della costruzione della nuova piazza. E non si dica che allo scopo di ottenere un buon collaudo a favore della Coop. sisia preso il provvedimento di licenziare l'Ing. Comunale Sig. F. Mardì, perchè, il ricorrente lo sa certamente, che il provvedimento di licenziamento è dovuto ad altre cause, e forse sarebbe stato preso anche dalla Amministrazione dell'antica maggioranza, nel cui interesse il ricorrente cerca l'annulamento delle elezioni.

=====

Per quanto riguarda poi l'incompatibilità del Sig. Malavasi, pur tralasciando il fatto del materiale errore incorso dal ricorrente nel comprendere fra i soci chi mai rivestì tale qualità, e pur ammettendo che il Sigl. Malavasi fornito (senza alcun contratto) le casse da morto per i poveri del Comune fino al giorno delle elezione, basti il fatto che dopo il 7 Giugno u.s., e ne fan prova i libri contabili del Comune non fornì più alcuna cassa da morto ~~a favore del~~ Comune stesso.

Per questi motivi:

Il Consiglio Comunale di Fiesso Umbertiano

Visto l'art. 87<sup>a</sup> della legge Com. e Prov.;

c CHIEDE

all'On. G.P.A. di Rovigo di voler respingere il ricor-

so presentato dal Sig. Nello Tosetti contro la delibera-

zione di questo Consiglio Com. in data 20 Luglio u.s.

e ritenere perciò eleggibile a Consiglieri Comunali i

Sigg. Scaranari Narciso, Camarella Attilio, Brunelli Giulio,

Malavasi Giuseppe, Michelini Giovanni, Matteotti D. Giacomo,

e Mandello Arturo.

Fiesso Umbertiano 30 Agosto 1914

Per il Consiglio Com.

Il Sindaco



# VERBALE DI DELIBERAZIONE

del CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE

di

Fiesso Umbertiano

Convocazione Prima

Sessione Autunnale

Seduta Pubblica

Prot. Gen. N.<sup>o</sup>

Progressivo »

Pagina »

L'anno mille novecento 14 il giorno di 1°

del mese di Novembre nell'aula consigliare.

Il Consiglio Comunale, convocato per effetto della delibera di Giunta e previa l'osservanza delle formalità volute dalla legge comunale e provinciale, si è radunato sotto la presidenza del signor Brunelli Giulio ff. di Sindaco

Assiste all'adunanza il Sig. Dottor Riccardo Morgando Segretario del Comune.

All'appello nominale risultano

OGGETTO	Presenti	Assentiti
Nomina della Commissione elettorale Comunale	I	
1. Brunelli Giulio	I	
2. Michrlini Giovanni	I	
3. Malavasi Giuseppe	I	
4. Volpe Lorenzo	I	
5. Pezzolo Fortunato	I	
6. Scaranari Narciso	I	
7. Bovi Mario	I	
8. Colognesi Giuseppe	I	
9. Cavazzini Francesco	I	
10. Ghirardi Luigi	I	
11. Matteotti Dottor Giacomo	I	
12. Scanavacca Rodolfo	I	
13. Villani Vittorio	I	
14. Zocca Giuseppe	I	
15. Fracasso Gaetano	I	
16. Ventura Carlo	I	
17. Gozzo Attilio	I	
18. Camarella Attilio	I	
19. Mandello Arturo	I	
20. Ferracini Emanuele	I	

Il Sig. Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta che è pubblica e chiama a fungere da scrutatori i signori

OMISSIS

OGGETTO: (*retro indicato*)

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla nomina dei Membri componenti la Commissione elettorale Comunale, avvertendo che ciascun consigliere dovrà scrivere nella propria scheda un solo nome e che verranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti, non inferiore di tre.

Innanzi tutto si, procede alla nomina dei Membri effettivi :

La votazione ha luogo per scrutinio segreto e presenta il seguente risultato accertato dal Presidente, assistito dagli scrutatori Sigg. Camarella Ferracini e Fracasso /

Votanti N° 13 - Maggioranza tre

Pellegrinelli Adelino - Voti 4

Zocca Astorre " 3

Bellonzi Napoleone " 3

Camarella Attilio " 2

Volpe Lorenzo " 1

Avendo i soli Signori Pellegrinelli Adelino, Zocca Astorre e Bellonzi Napoleone ottenuta la maggioranza richiesta, il Sindaco invita il Consiglio a procedere alla nomina di un quarto membro.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto e presenta il seguente risultato, accertato dal Presidente assistito dagli scrutatori Camarella, Ferracini e Fracasso.

Votanti N° 13

Camarella Attilio voti 12

Michelini Giovanni voti 1

Si procede quindi seguendo le stesse formalità alla nomina dei Mem-

bri supplenti delle stessa Commissione.

Votanti N° 13 Maggioranza 3

Ghirardi Luigi Voti 3

Eignardi Battista " 3

Mandello Arturo " 3

Frezzati Prospero " 4

In esito alla votazione , essendo gli eletti tutti eleggibili, a norma  
dell'art°25 della legge elettorale politica, il Presidente proclama  
eletti a membri effettivi della Commissione elettorale Comunale per  
il 1914 i *Lu*

Il presente verbale è stato letto ed approvato dal

nella seduta del

IL PRESIDENTE

firmato: G.Brunelli

Il Consigliere Anziano

Il Segretario

firmato: G.Michelini

firmato: Dottor R.Morgando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che copia della presente deliberazione venne pubblicata all'albo di questo Comune il giorno di **Domenica otto corrente mese 1914** e contro di essa **non** furono prodotte opposizioni.

li 9 Novembre 1914

Il Segretario

F° Dottor R.Morgando


Per copia conforme per uso amministrativo

li 10 Novembre



Il Segretario

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ SUPERIORE




H. S. Vito Parigi 10/1914

Ufficio Postale  
D. M. T. P.

Visto per bollo a Cent. 60 - N° 109 - Reg. 6-

Il Ricevitore



1º Scaravani Narciso 5 Volpe Lorenzo 6 Michelini Giovanni  
7º Gorro Attilio 8 Villani Vittorio 9 Scattavacca Radolfo 10 Fratelli  
Giacomo 11 Gherardi Luigi 12 Camarella Attilio 13 Ferri  
cuii Emanuele 14 Mandello Astorino 15 Malavasi Giuseppe  
16 Matteotti Giacomo 17 Rocca Giuseppe 18 Carazzini Lorenzo  
19 Davi Mario 20 Colagrossi Giuseppe, porge a nome della  
maggioranza della popolazione un saluto concorde e fraterno  
ai nuovi eletti alla carica di consiglieri del Comune. Egli,  
pur essendo spiacente che i colleghi della minoranza non ab-  
biano creduto di intervenire a questa prima adunanza, invita  
tutti alla concordia ed al lavoro, doveando tutti unicamente  
cura di mira l'interesse del paese e finalmente della classe  
lavoratrice. Pafra quindi al 2º oggetto dell'audience  
del giorno.

Oggetto 2º N° 24

Prima di procedere alla votazione il Consigliere Villani Vito  
proponne che detta nomina venga rinviata ad altra seduta. Il Presidente  
il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Villani N. 259-9 gab. Vito  
che risulta approvata all'unanimità.

Nomina del  
Vicepresidente

Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Villani N. 259-9 gab. Vito

Roma 20 giugno 1914. Il Presidente

Il Presidente invita il Consiglio comunale a procedere alla  
nomina della giunta Municipale, operando che prima Nomina della  
dovranno essere nominati gli appari effettivi ad inseguimento  
i supplenti. La votazione ha luogo in seduta pubblica e con pale  
votazione segreta e presenta il seguente risultato accentuato dal  
Presidente nonché dagli scrutatori lijz "Consiglieri Scattavacca Ro.  
Radolfo, Scaravani Narciso e Malavasi Giuseppe".

Oggetto 3º N° 25

Voto

Volpe Lorenzo

Michelini Giovanni

Malavasi Giuseppe

Brunelli Giulio

Scattavacca

Il Presidente

Il Consigliere

Ivanti vengono proclamati appari effettivi lijz "Valpe Lorenzo,  
Michelini Giovanni, Malavasi Giuseppe e Brunelli Giulio".  
Procedutori in seguito all'elezione degli appari supplenti, col istes-  
so ordine di suffragio, si rileva dalle relative schede, lette dal Pre-  
sidente, coll'apertura degli scrutatori Scattavacca, Scaravani  
e Malavasi, il seguente risultato:

Votanti 15 - Scaravani Narciso voto 15.

Perrato Fortunato " 14.

Ivanti vengono proclamati appari supplenti i Signori Scarava-  
ni Narciso e Perrato Fortunato.

Il Signor Presidente dichiara infine che per effetto delle avvenute  
votazioni la giunta Municipale è costituita nelle persone  
dei Signori:

Valpe Lorenzo — Appare effettivo.

Villani, ottenuta la parola, prega i colleghi a voler oper un po' più follemente nell'intervento  
e alle sedute consigliari, per non dimostrare quell'apatia da cui purtroppo sembra uscire  
tutto il paese.

Michelini, si appoggia alle raccomandazioni del paes. Villani, ed invita lui pure i colleghi  
ad operare un po' più la puntualità.

Il Presidente fa dar lettura del verbale dell'ultima seduta Consigliare. Muccio l'OGGETTO N. 48  
più domandando la parola, lo pone ai voti - Risulta approvato all'unanimità. Approvazione  
del verbale.

Concludere

### Il Consiglio comunale

Vista la deliberazione 23 Agosto u. f. colla quale veniva approvato in 1<sup>a</sup> lettura l'OGGETTO N. 69  
di restituire al sistema dell'illuminazione a petrolio, l'illuminazione pubblica. Approvazione  
elettrica e lo schema d'accordo da stipularsi colla S. A. d'elettricità in 2<sup>a</sup> lettura del

Vista la nota Prefettizia 15 Agosto u. f. N. 11744, colla quale viene autorizzata Contratto per l'ad.  
l'abbreviazione dei termini per la conferma in 2<sup>a</sup> lettura d'essa deliberazione, illuminazione pub-  
blica elettrica.

a voto unanimi espressi per alzata e seduta, la conferma della prorogia deli-  
berazione del 23 Agosto u. f.

Il Sindaco comunica che l'elettore amministrativo sig. Cosetti Nello & Luigi, 3<sup>o</sup> Oggetto N. 50  
ha mosso atto J. P. A. contro la Deliberazione 20 luglio u. f. colla quale questo Contratto d'adiazioni  
Consiglio respingeva il suo ricorso in merito al risultato delle ultime elezioni al ruolo del leg.  
amministrative - La Giunta Municipale, propose alcune deduzioni contro Cosetti Nello  
detto ricorso - Deduzioni delle quali venne data lettura dal Consiglio comunale di Luigi - contro

Deduzioni del Consiglio Comunale di Friesio Umbertiano in merito Consiglieri 20  
al ricorso del sig. Nello Cosetti contro la deliberazione Consigliare 20-7-914 luglio 1914 -  
approvate dal Consiglio Comunale in seduta 30-8-1914.

All'Onor. Giunta Pro. Amministrativa

di Rovigo -

L'elettore amministrativo sig. Nello Cosetti & Luigi, ricevre a corrente on. N. 13377 D.W. 40  
J. P. A. contro la Deliberazione di questo consiglio comunale, in data 20 luglio Vede per la forma  
1914, colla quale veniva respinto il suo primo ricorso contro l'elezione a Consiglieri 9-10-1914  
consiglieri Comunali dei sig. Scavarani Neri, Camarella Attilio, Bru, Il Triffo  
nelli Giulio, Michelini Giovanni, Mandello Arturo, Malavasi, Giuseppe, Dott. Giacomo Matteotti, ritenendo detta deliberazione  
contraria al Rapporto dell'art. 23 della legge comunale e provinciale.

Il ricevente innanzi tutto afferma che la dichiarazione di re-  
cepro da Soci della Cooperativa costruttrice di Friesio Umbertiano  
presentata dai sig. Scavarani Neri, Camarella Attilio, Mandello  
Arturo e Brunelli Giulio, deve ritenersi simulata, o per lo meno  
non deve avere valore alcuno, e ciò ai sensi dell'art. 226 del Codice  
di Commercio.

Parte sperare che detta dichiarazione non può considerarsi come falsa  
perché venne fatta in conformità a quanto preferisce il citato articolo

del Codice di Commercio, e cioè nella fattiscriptio dei Dirigenti sui libri dei soci; e di detto recupero il consiglio di Amministratore prefatto con deliberazione 5 Giugno 1914 come risulta dal libro dei verbali di detto consiglio. Che se gli Amministratori della Cooperativa non si curavano di comunicare al Prefetto l'elenco delle variazioni avvenute nella costituzione della Società, a parte che ciò non è stabilito nello Statuto e non fu quindi mai capovolto, tale mancanza non può far considerare come falso l'atto stesso, poiché allora occorrerebbe ricadere in data falsa anche il verbale del Consiglio - Per quanto riguarda invece l'applicazione o meno dell'ultimo capoverso dell'art. 226, si osservi che il legislatore ha messo nel testo la disposizione del vicolo nel Socio fino al termine dell'anno sociale unicamente per tutelare i diritti della Società, in quanto che questa non abbia a risentire danni dal capovolto dei Soci, che si manifestano nel momento che più loro apprezzano e mettono così la società in condizioni da non poter funzionare, e dunque riportare d'impatto ai terzi per mancate esigenze o opere che erano aperte. Ma se la Società ritenendosi abbastanza premunita e pronta, dal fatto di doverne a suo favore, come è stabilito nell'art. 10 dello Statuto, i versamenti in conto azioni e gli utili per lavori seguiti che spettavano al Consiglio Direttivo, abbia accettato le dimissioni dei soci, allora più non avrà perché inutile, la disposizione di cui al citato capoverso dell'art. 226.

Il rimanente in seguito (ritenendo di non avere effetto le dimissioni prefattate) opera in che i consiglieri dei quali viene discosta l'leggibilità, confermando così la qualità di soci della Cooperativa, devono venir calpiti dalle disposizioni dell'art. 23 della legge facs. e Prov. e quindi devono ritenersi inelleggibili avendo la Cooperativa fin dal 1913 aperto l'appalto della costituzione della nuova piazza e venendo quindi i primi soci, eletti consigliari comunali, a transarsi in quel contratto d'intesa per ovviare al quale il legislatore dette disposizioni di cui al citato art. 23 della legge.

A norma dell'art. 77 ultimo capoverso del Codice di Commercio il consiglio informante di qualsiasi Società legalmente costituita, e di spese proprie entro collettivo del tutto riguardo dai Soci - Questi infatti, se non ricevessero la guida di amministratori, non hanno alcuna ingerenza alcuna parte nel diretta né indiretta nei servizi, negli appalti nel interesse del Comune, e non staranno quindi mai a rappresentare ad un tempo il Comune, e la Società, per cui agiscono in campo del Comune. Gli amministratori non avere interessamento per gli utili che loro verranno distribuiti, ma non patranno, ma comproprietà le cose del Comune spendendo all'impiego della amministrazione Sociale. E questo consenso, risultato confermato anche dallo Statuto della Cooperativa Costruttrice di Pistoia Umbertiano, spendendo tra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione "il deliberare sull'appunzione o meno dei lavori di qualsiasi genere, mentre l'apertura dei Soci, da ora saltanto disentere il risparmio degli utili proposto dal Consiglio di Amministrazione". Quindi egli è complessivamente in questo caso il fine proposto dal legislatore che ritiene sicureggiabile, soltanto quelli che abbiano punto in favori o nelle sommin-

stregoni o negli appalti nell'interesse del Comune, il che presuppone qualche  
cosa di altro, di ingenuità effettiva, ben diversa dal semplice interesse dei di-  
pendenti nelle agioni. -

Del resto, detto art. implicando esso una restrizione di diritto, deve venire  
a norma dell'art. delle disposizioni preliminari del Cod. civile, interpretato  
restrittivamente e quindi colpire soltanto coloro che effettivamente po-  
tessero venire a trovarsi in un contrasto d'interessi col Comune. -

A parte l'impossibilità materiale di conoscere i poteri delle agioni  
al portatore, il legislatore otterebbe lo scopo (quale certamente non ebbe)  
di privare i Comuni, in troppo larga misura degli elementi più utili, più  
operai, pratici ed intelligenti specie nelle piccole Comunità, esendo facile  
essere appiusti sia per l'accrescimento numero della Società, sia per la fra-  
zione delle quote di ciascuno. -

Il ritenere poi che i soli possessori delle agioni nominative, siano costretti  
dal art. 22, a parte che la distinzione fra i due generi di appiusti  
sarebbe del tutto arbitraria, avendo ben sede gli identici diritti, ed esendo  
identica la loro posizione nella Società e di fronte ai terzi in verrebbe a crearsi  
vera spiegazione giuridica, se già contasse poi il fatto, che rimarrebbe  
facile, trasformando le agioni nominative in agioni al portatore, mes-  
sare in ciò dalla legge il consentito, di eludere il diritto della Legge. -

Gli appiusti, dovrebbero voltanti o norma dell'art. 291 della legge stessa,  
estendersi dalle deliberazioni concernenti i loro interessi. -

Il ricorrente afferma ancora che il Sig. Brunello, ex Sindaco supplente  
della Coop. è inleggibile esendo le dimissioni da lui presentate il giorno  
anteriore alle elezioni, da tenersi simultaneamente pure il Sig. Mi-  
chelin perché non risulta che abbia presentato le dimissioni alla Regione  
fanno di detta Coop.

Sempre ripetere quanto già si effettuò nei principi di questo dibattimento  
e parte la considerazione che il Sig. ~~Guarotto~~ non fu mai socio della  
Coop. basterà osservare che la funzione da Sindaco di una Società è del  
tutto differente, ed anche in questo contrasto con quelle degli amministratori  
stessi, in quanto il Sindaco deve solo esercitare il controllo su l'opere  
di ciascuno. -

Per quanto invece riguarda il Sig. Michelin Giacomo; è ben vero  
che egli fu sempre quale Segretario della Coop. al momento della  
costituzione di detta Società, ma subito egli venne sostituito dai  
Sig. Brunello e Petruzzani ed ultimamente dal Sig. Pellegrini  
Nelli Adelino, nominato con data 30 marzo 1915. -

Il ricorrente contesta in seguito l'elezione del Cons. Dott. Matteotti  
avendo questi prestato una garanzia a favore della Coop. e per  
lavori di costruzione della Biogas. occorre considerare innanzi  
tutto che la garanzia prestata dal Sig. Matteotti Dott. Giacomo, non  
fuve in atto superfluo, perché per la legge 19 aprile 1906 n° 126 le  
Coop. sono dispensate dall'obbligo del deposito della cauzione de-  
finitiva a garanzia dell'esecuzione degli appalti, in luogo della quale

viene ritenuto il 10% dell'importo delle singole rate di accounto. Trattan  
dosi quindi di un alto pienamente superfluo non può esso condurre all'inleggibilità  
di colui che lo ha prestato. —

Si aggiunga ancora che i lavori per la cui esecuzione il Dott. Matteotti <sup>in nessun  
caso</sup> avrebbe, sono terminati fin dal 1913, per cui anche da questo lato la ga-  
ranzia da lui prestata si presenta ormai inutile, non potendo più produr-  
re quel pericolo di contrasto d'interessi col comune, cui è risposto dall'art. 23 della  
legge citata, dovendo poi ormai soltanto procedere collando dei lavori. Che se  
detto collando non venne più d'ora eseguito si deve innanzitutto attribuire  
alla vecchia Amministrazione che non si curò di rendere di tempo la  
pratica della costruzione della nuova piazza. E non si dice che allo  
scopo di ottenerne buon collando a favore della Coop. si sia preso il pro-  
cedimento di licenziare l'ing. Pucc. Sig. Gianni; perché, si riconosce  
lo sa certamente, che il precedente di licenziamento è dovuto ad al-  
tre cause, e forse sarebbe stato preso dall'Amministrazione dell'antica  
maggioranza, nel cui interesse il riconosciuto circa l'avvenimento delle  
elezioni.

Per quanto riguarda poi l'incompatibilità del Sig. Malavasi  
si, pur titolariando il fatto del materiale errore incorso dal riconosciuto  
nel comprendere fra i soci di mai ricevuto tale qualità, e pur am-  
mettendo che il Sig. Malavasi formi <sup>sempre</sup> alcun controllo <sup>sulla cassa</sup> le casse  
da morto per i poveri del Comune fino al giorno delle elezioni,  
batti il fatto che dopo il 17 Giugno u.s. i tre fan fede i libri con-  
fabili del Comune non formi più eterna cassa da morto al Comu-  
ne stesso. —

Per questi motivi:

Il Consiglio Comunale di Gesù Abbatteano,  
Visita l'art. 87 delle Leggi Comunale e Provinciale:

Dottor Chiede

All'On. G. P. A. di Poggio di voler respingere il ricorso presentato  
dal Sig. Nello Tocetti contro la delibera propria di questo Consiglio Com.  
in data 20 Luglio u.s. e ritiene perciò eleggibili a Consigliere Com.  
i Pogg: Gardaen Narciso, Camarella Attilio, Brunelli Giulio, Ma-  
lavasi Giuseppe, Michelini Giovanni, Matteotti Dott. Giacomo e Ugo  
dello Antero. —

Gesù Abbatteano - 30 agosto 1914

Per il Consiglio Com.

Il Sindaco

Il Consiglio

Nuovo domandando le parole, il Sindaco ponendosi le proposte delle  
Quinte: risultano approvate all'unanimità. —

Lotto approvato e fatto eseguito

Il Presidente

Bruschi

Il Segretario

M. Saccoccia

Il Consigliere Aug.  
M. Melis

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale  
Convocazione prima - Settore autunnale - Seduta pubblica

L'anno mille e novemila quattromila e giorno 1° Novembre nell'aula consiliare.  
 Il Consiglio Comunale convocato per effetto della delibera di Giunta  
 previa l'approvazione delle formalità volute dalla legge comunale e Prosp., si è re-  
 duta sotto la Presidenza del Sig. Brunelle Giulio ff. d' Sindaco - Assente alla  
 riunione il Sig. Dott. Riccardo Margarido Segretario del Comune.

All'appello nominale risultano

Presenti

1. Brunelle Giulio
2. Michelini Giovanni
3. Malavasi Giuseppe
4. Valpe Lorenzo
5. Sciarpani Narciso
6. Perrato Fortunato
7. Ghirardi Luigi
8. Matteotti D. Giacomo
9. Scianavaca Rodofo
10. Villani Vittorio
11. Vaccaza Arturo
12. Ventura Carlo

Presenti

13. Cammarella Attilio
  14. Terracini Emanuele
- 

Assenti

1. Bravi Mario
2. Colognani Giuseppe
3. Cavazzini Francesco
4. Vacca Giuseppe
5. Gatto Attilio
6. Mandello Arturo

Il Sig. Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la sedu-  
 ta che è pubblica

Il Presidente fa dar lettura del verbale dell'ultima seduta, e lo mette ai voti - <sup>1° Oggetto N° 57.</sup>  
 voto - <sup>approvazione del</sup> <sup>verbale dell'ultima</sup>  
 rifatta approvato

<sup>1° Oggetto N° 57.</sup>  
 approvazione del  
 verbale dell'ultima  
 seduta

- Il Sig. Presidente fa dar lettura delle seguenti deliberazioni della Giunta <sup>N. 25</sup> Oggetto N° 52  
 n. 15/9/14 - <sup>Preseme dal fondo</sup>

- = a) in data 2 Settembre 1914 approvata dal Prefetto il 15 Settembre con visto N. 12843/2) colla quale si deliberava un prelievo di L. 27.40 dal fondo  
 di riserva a favore dell'art. 62 a, per il rimborso d'opere esentate dai  
 Sigg. Michelini Giovanni e Brunelle Giulio, appartenenti comunali, e per mis-  
 sioni eseguita per conto del Comune: Mopha ai voti risulta approvata.
- = b) in data 2 Settembre 1914 approvata dal Prefetto con visto N. 12844/2 il  
 15/9/14 colla quale si deliberava un prelievo di L. 9.40 dal fondo di riserva  
 (art. 61) a favore dell'art. 62 b, per pagamento al Segretario Mar-  
 gaudo los. Riccardo, dell'indennità di trasferita e per rimborso opere di viaggio.  
 Mopha ai voti risulta approvata.
- = c) in data 5 Settembre 1914 (approvata il 15 Settembre con visto N. 12846/3  
 colla quale si deliberava un prelievo di L. 20.50 dal fondo di riserva a favore  
 dell'art. 32 per il pagamento d'mano d'opere per affresco di posseveri  
 e manutenzione case scuole. Mopha ai voti, risulta approvata.

St. 16/9/01  
 D. D. D. 16/11/1914  
 J. T. P. D. 16/11/1914  
 Donbino

- d) ui data 5 Settembre 1914 (approvata il 16-9-1914 con visto Prefettizio N 13862/2 colla quale si deliberava un prelievo di L 43.24 dal fondo di riserva (art. 61) a favore dell'art. 15, per il pagamento alla tipografia Sociale di Cittiglio, di stampati elettorali - Messa ai voti risultò approvata.
- e) ui data 30 Settembre 1914 (approvata il 17-10-1914 con visto Prefettizio N 14365/2, colla quale si deliberava un prelievo di L 4 dal fondo di riserva per il pagamento al sig. Pellegrinelli Ulderico dell'indennità e per rimborso di spese di viaggio a Rovigo, compiuto in seguito ad andare a questa Amministrazione. Messa ai voti risultò approvata.
- f) ui data 14 Ottobre 1914 (approvata il 18-10-1914 con visto Prefettizio N 14759/2 colla quale si deliberava un prelievo di L 13 dal fondo di riserva art. 61) a favore dell'art. 59, per il campeggio al sig. Maltarolo Valentino, per fornitura Cavalli per trasporto animaleato e registri a Rovigo - messa ai voti risultò approvata.
- g) ui data 12 Ottobre 1914 (approvata con visto Prefettizio N 15394/2 il 21-10-14, colla quale si approvava un prelievo di L 12 dal fondo di riserva (art. 61) per rimborso spese maggio sostenute dal sig. Brunelli Giulio nell'intervento del Comune. Messa ai voti risultò approvata.)

Si è data lettura della deliberazione 2 Settembre 1914, colla quale questa 3° Ottobre N 53. Giunta Municipale in via d'urgenza deliberava di autorizzare l'effattore (con Ratifica del Consiglio, ad anticipare tutto le somme necessarie per i bisogni ordinari herapondi d'urgenza del Comune mediante il pagamento di un faggio d'interessi del 1% superba. more a quello richiesto dalla Banca d'Italia - Nella domandando la parola non approvata il Presidente mette ai voti la ratifica di detta deliberazione. risultò approvata. N. 17130.

6) Si è data lettura della deliberazione pref. d'urgenza da questa Giunta Municipale di 2 del mese di Settembre n. f. colla quale venne deliberato di rimettere Vito G. Capponi per altri dei mesi a partire dal 31 luglio u.s. l'effetto cambiario di L 5781.83 Sorbeto (oltre gli interessi) per il prestito cambiario contratto con la Banca cattolica del Polpisio fin dal giugno 1913, per far fronte ad quale importo d'ospeda causata dall'iniziativa di porti tukolari - Il consigliere Villani raccomanda alla Giunta di voler fare visitare i porti tukolari in quanto ne ne fanno alcuni che non funzionano regolarmente come quello porto vicino alla sua casa.

Michelini, a nome dell'Amministrazione dichiara di accettare la raccomandazione, assicurando che verrà provveduto.

Sevanacci, raccomanda che venga sollecitamente seguito un posto pubblico vicino agli edifici scolastici frazionali, non avendo gli abitanti della frazione Ospitaletto, alcun posto che risponda loro di facile accesso. Sindaco e Sevanacci assicurano che verrà disposto a che il parco esistente nell'interno dell'edificio scolastico venga con opportuna drammazione, in modo in cui sia da servire anche ai bisogni del pubblico.

Nella più domandando la parola il Presidente ponendo ai voti la proposta di ratifica di detta deliberazione, che risultò approvata.

- z c) Vien data lettura della deliberazione 21 Settembre 1914 colla quale questa N. 17408.  
 Giunta Municipale, in via d'urgenza deliberava di incaricare l'Ing. Ciceri l'orologio 18-11-1914  
 Alberto della Direzione della Costruzione degli edifici scolastici frazionali. <sup>V° Oggetto</sup>  
 nali. Nino domandando la parola, il Presidente mette ai voti la res. <sup>Vito Barberis</sup>  
 tifica di detta deliberazione della Giunta, e risulta approvata.
- z d) Vien data lettura della deliberazione 30 d'ottobre colla quale questa N. 17431/2.  
 Giunta Municipale, in via d'urgenza deliberava di autorizzare il sindaco <sup>Vito Barberis</sup>  
 co a ritirare la somma di L. 4035,20 depositata presso l'Intendente <sup>l'orologio 3-12-1916</sup>  
 di manza d'Avogio, per la espropriazione dei terreni per i costruenti <sup>Oggetto</sup>  
 Edifici scolastici frazionali. Nella ai voti la proposta è ratificata <sup>Vito Barberis</sup>  
 Di detta deliberazione risulta approvata.
- z e) Vien data lettura della deliberazione 4 Ottobre 1914, colla quale questa Giunta N. 17409.  
 Municipale, in via d'urgenza, prendeva atto delle dimissioni presentate <sup>l'orologio 18-11-1914</sup>  
 dal Dott. Giovanni Maddalena da Direttore di questa Farmacia comunale <sup>Vito Barberis</sup>  
 e mandava a pubblicare il concorso per la sostituzione di esso. Mentre <sup>Vito Barberis</sup>  
 ai voti la proposta di ratifica di detta deliberazione, risulta approvata.
- z f) Vien data lettura della deliberazione 12 Ottobre 1914 colla quale  
 questa Giunta Municipale in via d'urgenza, Deliberava la nomina  
 del sig. Marchi Pio a Direttore interino di questa Farmacia comunale - N. 17344.  
 Villani prega la Giunta di voler sollecitare l'otto del concorso al porto <sup>l'orologio 14-11-1916</sup>  
 di Direttore della Farmacia - Michelini risponde che in corso avrà <sup>Vito Barberis</sup>  
 solo chiuso col 30 Novembre di questo anno, e che la classifica dovrà avere  
 seguita da una Commissione Provinciale, per cui non si può confeire  
 ora in quale epoca verrà si avrà l'otto del concorso. Da parte sua  
 di questa Anna ne <sup>l'anno</sup> farà sufficienza per quanto è possibile, la no-  
 mina del Direttore della Farmacia stessa. Nino più domandando  
 la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di ratifica di detta  
 deliberazione, che risulta approvata.
- z g) Vien data lettura della deliberazione 16 Ottobre 1914 colla quale  
 questa Giunta Municipale, in via d'urgenza deliberava di esprimere  
 nel parere favorevole che fare sufficiente per il bisogno del Comune  
 l'attuale Farmacia - Mentre ai voti la proposta di ratifica di detta  
 deliberazione, risulta approvata.

Il Presidente comunica che col 31 Dicembre corr. anno, scade da <sup>l'orologio N. 51.</sup>  
 incarico della Congregazione di Carità il sig. Pellegrinelli Pietro per Nomina di un  
 compagno quadriennio. Invita quindi il Consiglio ad aver membro della  
 procedere alla nomina di un membro in provvisorio della Congregazione  
 Scadente Pellegrinelli Pietro. La votazione segue per schede se, di Carità  
 grete, e dà il seguente risultato, accertato dal Presidente, aperto  
 dai Consiglieri Camanella, Terracini e Fracasso.

Valanto 13 (si astiene Malavasi)

Malavasi Giuseppe nato 13.

Quindi il Presidente, non trovandosi il sig. Malavasi Giuseppe in alcuna  
 delle condizioni di incompatibilità e di inleggibilità previste dalla legge <sup>Vito Barberis</sup>

N. 17021 del 20  
 l'orologio 19-11-1916

Oggetto

17 luglio 1890, lo proclama eletto a membro della Congregazione di Carità per il quadriennio 1915-1918

Il Presidente invita il Consiglio comunale a procedere alla nomina 5° Oggiallo N. 55 dei membri componenti la Commissione elettorale comunale av. Nomina della vertendo che ciascun consigliere dovrà scrivere nella propria scheda Commissione un solo nome e che verranno eletti coloro che ottengano il maggior elettorale Consenso di voti, non inferiore di tre. Fanno tutto in pro comunale de alla nomina dei membri effettivi. La votazione ha luogo per segreto voto. V. D. L. Vito Ponza 1915/16  
Voto segreto e presenta il seguente risultato accertato dal Presidente, aperto dagli scrutatori Sg. Cammarella Ferracini e Fracapfo.

Votanti N. 13 Majoranza tre

Pellegrinelli Adelio - Voti 4 -  
Tocca Astorre - " 3 -  
Bellangi Napoleone " 3 -  
Camarrella Attilio " 2 -  
Valpe Lorenzo " 1 -

Nuovo i soli Pellegrinelli Adelio, Tocca Astorre e Bellangi Napoleone ottenuta la maggioranza richiesta, il Consiglio invita al Consiglio a procedere alla nomina di un quarto membro -

La votazione ha luogo per scrutinio segreto e presenta il seguente risultato accertato dal Presidente aperto dagli scrutatori Cammarella, Ferracini e Fracapfo. Votanti N. 13

Camarrella Attilio voti 12 -  
Michelini Giovanni " 1 -

Si procede quindi seguendo le stesse formalità alla nomina dei membri supplenti della stessa Commissione

Votanti N. 13 maggioranza 3 -

Ghirardi Luigi Voti 3 -  
Bignami Battista " 3 -  
Mandello Arturo " 3 -  
Frezzati Prospero " 4 -

Si esce alla votazione, essendo gli eletti tutti eleggibili, a norma dell'art. 25 della legge elettorale Politica, il Presidente proclama eletti a membri effettivi della Commissione elettorale comunale per il 1915 i legg. Pellegrinelli Adelio - Tocca Astorre - Bellangi Napoleone - Cammarella Attilio - e a membri supplenti i Sg. Ghirardi Luigi - Bignami Battista - Mandello Arturo e Frezzati Prospero.

Visto l'art. 5 del Regolamento del Patronato Scolastico deliberato da questo Consiglio comunale il 10 Novembre 1913 ed approvato con voto Prefetto N. 2259/2 in data 3 Luglio 1914. Procede alla nomina del proprio rappresentante nell'amministrazione del Patronato Scolastico. La votazione n. 6° Oggiallo N. 56 avviene per scrutinio segreto e presenta il seguente risultato riconosciuto rappresentante scelto dal Presidente, aperto dagli scrutatori signori Cammarella del Comune

Letto approvato e fatto scritto.

Presidente  
Brunetti

Il Consiglierie Aug.  
M. Michelini

Il Segretario  
N. Segreteria

Verbale di deliberazione del Consiglio  
mercoledì 14 novembre 1914.

N. 15842.

Prov. 18-11-1914.

Atto

Il Prete

Il Dottor

Convocazione straordinaria sessione autunnale seduta pubblica  
L'anno mille novemcento quattordici il giorno di mercoledì quattro del  
mese di Novembre nell'aula Consigliare -

Convocato il Consiglio Comun. previa l'operanza delle formalità pre-  
scritte dalla legge, si è radunato sotto la presidenza del sig. Brunetti  
Giulio ff. di Sindaco - Aperte all'adunanza il sig. Avv. Riccardo  
Mangano Segretario del comune.

All'appello nominale risultano

Presenti

1. Brunetti Giulio
2. Malavasi Giuseppe
3. Michelini Giovanni
4. Volpe Lorenzo
5. Sciarra Neri
6. Perollo Fortunato
7. Camarella Ulio
8. Ghivandi Luigi
9. Villani Vittorio
10. Ferracini Emanuele
11. Graciso Gaetano
12. Ventura Carlo
13. Scianavaca Rodolfo

Assenti

1. Mandello Arturo
2. Gorro Ulio
3. Matteotti D. Giacomo
4. Prati Mario
5. Colapini Giuseppe
6. Canazzini Giuseppe
7. Croce Giuseppe

Il sig. Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta che è pubblica, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto a margine segnato.

Il Presidente fa lettura della Circolare Prefettizia in data 27 Ottobre 1914 N. 15842, e del relativo decreto col quale vengono convocati i Consigli Comunali della Provincia per il giorno 14 Novembre per procedere alla nomina di un rappresentante in fisco dei comuni al consiglio Scottificio in sostituzione dell'avv. Cav. Crocco dimis. in fisco al Consorzio. Fa pure lettura della Circolare del partito Socialista della Provincia, colla quale si invita i Consigli della Provincia ad affermarsi nel nome del dott. Matteotti.

Invita quindi il consiglio a procedere alla votazione.

Oggetto unico N. 68  
Provvisorio un  
rappresentante  
dei comuni  
in fisco al Con-  
siglio Prov.  
Scottificio.

Questa è a ferutino segnato e presenta il seguente risultato accentuato dal Presidente assistito dagli scrutatori Lupo, ni Camarella Attilio - Ferracini Emanuele e Fracasso Gaetano.

Volanti N° 13

Matteotti Dott. Giacomo voti 13.

Quindi il Presidente proclama eletto il Dottor Matteotti Giacomo avendo questi ottenuta la maggioranza dei voti.

Letto approvato e fatto peretto

Il Presidente  
Brunelli

Il Segretario  
Margioli

Il Consigliere Anz.  
M. M. M.

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 16 Novembre 1914

Convocazioni T<sup>a</sup> lezione autunnale - seduta pubblica  
L'anno 1914 addì 16 Novembre nell'aula consigliare - Il Consiglio Comunale convocato per effetto della delibera di Giunta e provvia l'afferravano delle formalità volute dalla legge Com. e Prov. si è radunato sotto la presidenza del sig Brunelli Giulio figlio di Sudaes - Aperte all'adunanza il sig. Dott. Riccardo Margioli Segretario All'appello nominale risultano

Presenti

Presenti

- 1 Brunelli Giulio
- 2 Melchiori Giovanni
- 3 Malavasi Giuseppe
- 4 Volpe Lorenzo
- 5 Peralta Fortunato
- 6 Scavarani Nando
- 7 Mandello Arturo
- 8 Camarella Attilio
- 9 Scavarani Rodolfo
- 10 Gazzo Attilio
- 11 Ferracini Emanuele
- 12 Ghirardi Luigi

- 13 Fracasso Gaetano
- 14 Santurio Carlo
- 15 Villani Vittorio
- 16 Colognesi Giuseppe
- 17 Cavajini Francesco
- 18 Novi Mario
- 19 Zocca Giuseppe

Assenti

- 1 Matteotti Dott. Giacomo

Il sig. Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta che è pubblica - e pone alla discussione egli oggetti posti all'ordine del giorno

1<sup>o</sup> foglio - N.

Il Presidente datare lettura, pone ai voti l'approvazione del verbale della seduta Consigliare in data 1<sup>o</sup> Novembre 1914 - Biulta approvato.

verbale seduta 1<sup>o</sup> No. novembre -